

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 233/22/2011

Svolgimento del processo

Il sig. La. Da., a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la cartella di pagamento n. 068 2010 0531453302 emessa per la richiesta di pagamento per ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Locale di Milano 6-, a titolo di imposte non versate o versate in ritardo, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica.

La pretesa erariale di euro 19.933,12, nasce dalla integrale ripresa a tassazione degli oneri deducibili di euro 33.769,00, sul presupposto che i contributi previdenziali sono stati versati all'estero a fronte di un reddito prodotto all'estero.

Il ricorrente, iscritto all'albo degli Avvocati in Germania, come tale ha l'obbligo di versare il contributo previdenziale in Germania. Nel caso de quo però il reddito è stato prodotto in Italia e non in Germania. L'Ufficio ritiene che nel caso de quo, il contribuente non poteva recuperare i contributi versati in Germania.

Il contribuente invece ritiene che il reddito de quo è stato prodotto in Italia, il contributo deve necessariamente versarlo in Germania, però può dedurre il contributo versato anche sul presupposto che il reddito è stato prodotto in Italia.

La Commissione, letti gli atti di causa ed i documenti acquisiti, sentite le parti così decide.

DIRITTO

La Commissione prende atto che, l'art. 10 lett. e) del TUIR, definisce come oneri deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

La predetta norma non fa alcun distinguo se il contributo è versato in Italia o in altro Paese.

Nel caso de quo, è inevitabile che il contribuente versi il contributo previdenziale in Germania in quanto è iscritto all'Albo degli Avvocati in Germania; ha svolto un lavoro in Italia ed ha percepito un reddito solo ed esclusivamente in Italia; si ritiene pertanto che possa dedurre gli oneri previdenziali.

Il Giudice europeo ha affermato che negare la deducibilità dei contributi versati ad enti pensionistici non residenti ed al tempo stesso assoggettare ad imposta le prestazioni relative, costituisce violazione dell'art. 49 del Trattato CE in tema di libera prestazione di servizi generando una disparità non compatibile con il diritto comunitario.

L'art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Germania, prevede che la tassazione delle pensioni e delle altre remunerazioni avvenga nello Stato di residenza del percettore.

Pertanto il ricorrente, residente in Italia, si vedrebbe tassata la pensione a fronte di una indeducibilità dei contributi obbligatori versati, con chiara violazione del principio ex art. 53 della Costituzione e con altrettanto chiara violazione dei principi europei.

La Commissione pertanto ritiene di accogliere il ricorso. Stante la natura della decisione, ritiene di compensare le spese.

PQM

Accoglie il ricorso ed ordina lo sgravio. Compensa le spese di lite.